

***Sentenze pregiudiziali della Corte di Giustizia UE di interesse nazionale
(aprile-giugno 2024)***

1) Sentenze ex art. 267 TFUE – Pregiudiziali italiane

| AMBIENTE | | |
|---|---|--|
| Causa | Oggetto | Dispositivo della CGUE (Grande Sezione) |
| <p align="center"><u>C-626/22</u> <u>ITALIA</u> <u>TRIBUNALE DI</u> <u>MILANO</u> 25-giu-24</p> | <p>Ambiente – Articolo 191 TFUE – Emissioni industriali – Direttiva 2010/75/UE – Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento – Articoli 1, 3, 8, 11, 12, 14, 18, 21 e 23 – Articoli 35 e 37 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Procedimenti di rilascio e riesame di un’autorizzazione all’esercizio di un’installazione – Misure di protezione dell’ambiente e della salute umana – Diritto a un ambiente pulito, sano e sostenibile</p> | <p>1) La direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), letta alla luce dell’articolo 191 TFUE e degli articoli 35 e 37 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretata nel senso che: gli Stati membri sono tenuti a prevedere che una previa valutazione degli impatti dell’attività dell’installazione interessata tanto sull’ambiente quanto sulla salute umana costituisca atto interno ai procedimenti di rilascio e riesame di un’autorizzazione all’esercizio di una tale installazione ai sensi di detta direttiva. 2) La direttiva 2010/75 deve essere interpretata nel senso che: ai fini del rilascio o del riesame di un’autorizzazione all’esercizio di un’installazione ai sensi di tale direttiva, l’autorità competente deve considerare, oltre alle sostanze inquinanti prevedibili tenuto conto della natura e della tipologia dell’attività industriale di cui trattasi, tutte quelle oggetto di emissioni scientificamente note come nocive che possono essere emesse dall’installazione</p> |

Il testo integrale delle sentenze è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell’Unione Europea: <https://curia.europa.eu/>

| | | <p>interessata, comprese quelle generate da tale attività che non siano state valutate nel procedimento di autorizzazione iniziale di tale installazione.</p> <p>3) La direttiva 2010/75 deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale ai sensi della quale il termine concesso al gestore di un'installazione per conformarsi alle misure di protezione dell'ambiente e della salute umana previste dall'autorizzazione all'esercizio di tale installazione è stato oggetto di ripetute proroghe, sebbene siano stati individuati pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute umana. Qualora l'attività dell'installazione interessata presenti tali pericoli, l'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, di detta direttiva esige, in ogni caso, che l'esercizio di tale installazione sia sospeso.</p> |
|---|--|--|
| ENERGIA | | |
| Causa | Oggetto | Dispositivo della CGUE (Settima Sezione) |
| <p style="text-align: center;"><u>C-148/23</u> <u>ITALIA</u> <u>CONSIGLIO DI</u> <u>STATO</u> 27-giu-24</p> | <p>Ambiente – Direttiva 2009/28/CE – Articolo 1 – Articolo 3, paragrafo 3, lettera a) – Principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Articolo 16 – Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili – Modifica</p> | <p>Gli articoli 1 e 3 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, letti alla luce dei suoi considerando 8, 14 e 25 e dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, nonché l'articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che: essi non ostano a una normativa nazionale che, nel contesto della sostituzione di un regime nazionale di sostegno all'energia</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | del regime di sostegno applicabile – Erogazione del sostegno di cui trattasi subordinata alla stipula di contratti | elettrica prodotta da fonti rinnovabili basato su quote di tale energia elettrica da immettere nella rete nazionale e sulla concessione di certificati verdi alle imprese che producono detta energia elettrica con un regime nazionale di sostegno alla stessa energia elettrica basato sulla concessione di tariffe di riacquisto incentivanti a tali imprese, subordina il beneficio di quest'ultimo regime alla stipula di una convenzione vertente sulle condizioni di concessione di tale sostegno tra una siffatta impresa e un ente controllato dallo Stato incaricato della gestione e del controllo di quest'ultimo regime, anche per le imprese che, tenuto conto della data di entrata in esercizio dei loro impianti, beneficiavano del regime nazionale di sostegno fondato su quote e sulla concessione di certificati verdi. |
|--|--|---|

FISCALITA' E DOGANE

| Causa | Oggetto | Dispositivo della CGUE (Quinta Sezione) |
|--|--|---|
| <p style="text-align: center;"><u>C-316/22</u> <u>ITALIA</u> <u>TRIBUNALE DI</u> <u>COMO</u> 11-apr-24</p> | Direttiva 2008/118/CE – Articolo 1, paragrafo 2 – Accise – Elettricità – Normativa nazionale che istituisce un'imposta addizionale all'accisa sull'energia elettrica – Assenza di finalità specifiche – Imposta addizionale ritenuta contraria alla direttiva 2008/118/CE dai giudici nazionali – Recupero | 1) L'art. 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati. |

| | dell'imposta indebitamente pagata consentito al consumatore finale nei confronti del solo fornitore – Articolo 288 TFUE – Effetto diretto – Principio di effettività | 2) Il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro detto fornitore, qualora il carattere indebitato di tale versamento sia la conseguenza della contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di illegittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati. |
|---|--|--|
| Causa | Oggetto | Dispositivo della CGUE (Decima Sezione) |
| <u>C-770/22</u> <u>ITALIA</u> <u>CORTE DI</u> <u>GIUSTIZIA</u> <u>TRIBUNARIA DI</u> <u>GENOVA</u> 11-apr-24 | Unione doganale – Regolamento (UE) n. 952/2013 – Sentenze di primo grado che annullano misure doganali relative a risorse proprie tradizionali dell'Unione europea – Immediata esecutività di tali sentenze – Mancata sospensione dell'esecuzione delle sentenze | Gli articoli da 43 a 45 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che prevede l'immediata esecutività delle sentenze di primo grado non ancora divenute definitive che riguardino risorse proprie tradizionali dell'UE. |
| Causa | Oggetto | Dispositivo della CGUE (Quinta Sezione) |

| | | |
|--|--|---|
| <p style="text-align: center;"><u>C-509/22</u> <u>ITALIA</u></p> <p style="text-align: center;"><u>CORTE DI</u> <u>CASSAZIONE</u></p> <p style="text-align: center;">18-apr-24</p> | <p>Fiscalità – Accise – Direttiva 2008/118/CE – Articolo 7, paragrafo 4 – Esigibilità delle accise – Immissione in consumo – Distruzione totale o perdita irrimediabile di un prodotto in regime sospensivo – Nozione di “caso fortuito” – Autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro – Perdita irrimediabile causata da colpa non grave di un dipendente del depositario autorizzato</p> | <p>1) L’art. 7.4 della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, deve essere interpretato nel senso che: la nozione di «caso fortuito», ai sensi di tale disposizione, deve essere intesa, al pari di quella di «forza maggiore», come riferita a circostanze estranee a colui che l’invoca, anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l’adozione di tutte le precauzioni del caso.</p> <p>2) L’art. 7.4 della direttiva 2008/118 deve essere interpretato nel senso che: affinché sia riconosciuta l’esistenza di un «caso fortuito», ai sensi di tale disposizione, occorre, da un lato, che la distruzione totale o la perdita irrimediabile dei prodotti sottoposti ad accisa sia dovuta a circostanze anormali, imprevedibili ed estranee all’operatore interessato, il che è escluso qualora tali circostanze rientrino nella sfera di responsabilità dell’operatore, e, dall’altro lato, che quest’ultimo abbia dato prova della diligenza normalmente richiesta nell’ambito della sua attività al fine di premunirsi contro le conseguenze di un tale evento.</p> <p>3) L’art. 7.4 della direttiva 2008/118 deve essere interpretato nel senso che: esso osta a una disposizione di diritto nazionale di uno Stato membro che equipara in tutti i casi i fatti imputabili al soggetto passivo a titolo di colpa non grave al caso fortuito e alla forza maggiore. Tuttavia, qualora i fatti imputabili a titolo di colpa non grave che hanno comportato la distruzione totale o la perdita irrimediabile del prodotto sottoposto ad accisa siano stati commessi nell’ambito di un’operazione di denaturazione preventivamente autorizzata dalle autorità nazionali competenti, si deve ritenere che tale distruzione o tale perdita si sia verificata</p> |
|--|--|---|

| | | <p>in seguito all'autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro interessato, cosicché detta distruzione o detta perdita non deve essere considerata un'immissione in consumo ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2008/118.</p> <p>4) L'art. 7.4 della direttiva 2008/118 deve essere interpretato nel senso che l'espressione «in seguito all'autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro», di cui al primo comma di tale disposizione, non può essere intesa nel senso di consentire agli Stati membri di prevedere in via generale che la distruzione totale o la perdita irrimediabile dei prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa non costituisca un'immissione in consumo qualora risulti da colpa non grave.</p> |
|--|---|--|
| LAVORO E POLITICA SOCIALE | | |
| Causa | Oggetto | Dispositivo della CGUE (Sesta Sezione) |
| <p style="text-align: center;"><u>C-41/23</u> <u>ITALIA</u> <u>CONSIGLIO DI</u> <u>STATO</u> 27-giu-24</p> | <p>Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausole 2 e 4 – Principio di non discriminazione – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Magistrati onorari e magistrati ordinari – Clausola 5 – Misure dirette a sanzionare il ricorso abusivo ai contratti a tempo determinato – Direttiva</p> | <p>1) L'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, devono essere interpretati nel senso che: essi ostano a una normativa nazionale che, a differenza di quanto prevede per i magistrati ordinari, esclude, per i magistrati onorari che si trovano in una situazione comparabile, qualsiasi diritto alla corresponsione di un'indennità durante il periodo feriale di sospensione delle</p> |

| | 2003/88/CE – Articolo 7 – Ferie annuali retribuite | <p>attività giudiziarie ed alla tutela previdenziale e assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.</p> <p>2) La clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale ai sensi della quale il rapporto di lavoro dei magistrati onorari può essere oggetto di rinnovi successivi senza che siano previste, al fine di limitare l'utilizzo abusivo di tali rinnovi, sanzioni effettive e dissuasive o la trasformazione del rapporto di lavoro di tali magistrati in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.</p> |
|--|---|--|
| MERCATO INTERNO | | |
| Causa | Oggetto | Dispositivo della CGUE (Terza Sezione) |
| <p><u>C-276/22</u> <u>ITALIA</u></p> <p><u>CORTE DI</u> <u>CASSAZIONE</u></p> <p>25-apr-24</p> | <p>Articoli 49 e 54 del TFUE – Libertà di stabilimento – Società stabilita in uno Stato membro ma che svolge la propria attività in un altro Stato membro – Funzionamento e gestione della società – Normativa nazionale che prevede l'applicazione della legge dello Stato membro in cui una società svolge la propria attività – Restrizione alla libertà di stabilimento –</p> | <p>Gli articoli 49 e 54 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno SM che prevede, in via generale, l'applicazione del suo diritto nazionale agli atti di gestione di una società stabilita in un altro Stato membro ma che svolge la parte principale delle sue attività nel primo Stato membro.</p> |

| | Giustificazione – Tutela degli interessi dei creditori, dei soci di minoranza e dei dipendenti – Lotta contro le pratiche abusive e le costruzioni artificiose – Proporzionalità | |
|---|---|---|
| Causa | Oggetto | Dispositivo della CGUE (Seconda Sezione) |
| <p><u>C-662/22</u> <u>C-667/22</u> <u>ITALIA</u></p> <p><u>TAR LAZIO</u></p> <p>30-mag-24</p> | <p>Libera prestazione dei servizi – Prestatori di servizi della società dell’informazione – Obbligo di iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione – Obbligo di fornire informazioni sulla struttura e sull’organizzazione – Obbligo di versare un contributo economico – Direttiva 2000/31/CE – Ambito regolamentato – Principio del controllo nello Stato membro di origine – Deroghe – Nozione di “provvedimenti adottati per quanto concerne un determinato servizio della società dell’informazione” – Regolamento (UE) 2019/1150 – Obiettivo</p> | <p>L’art. 3 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»), deve essere interpretato nel senso che: esso osta a misure adottate da uno Stato membro, allo scopo dichiarato di garantire l’adeguata ed efficace applicazione del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online, ai sensi delle quali, a pena di sanzioni, i fornitori di servizi di intermediazione online stabiliti in un altro Stato membro sono obbligati, al fine di prestare i loro servizi nel primo Stato membro, a iscriversi in un registro tenuto da un’autorità di tale Stato membro, a comunicare a quest’ultima una serie di informazioni dettagliate sulla loro organizzazione e a versare alla stessa un contributo economico.</p> |
| Causa | Oggetto | Dispositivo della CGUE (Seconda Sezione) |

| <p><u>C-663/22</u> <u>ITALIA</u></p> <p><u>TAR LAZIO</u></p> <p>30-mag-24</p> | <p>Regolamento (UE) 2019/1150 – Articoli 1, 15, 16 e 18 – Obiettivo – Applicazione – Controllo – Revisione – Misure adottate da uno Stato membro – Obbligo di fornire informazioni relative alla situazione economica di un fornitore di servizi di intermediazione online</p> | <p>Il regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online, deve essere interpretato nel senso che: esso non giustifica, ai fini dell’adeguata ed efficace applicazione del medesimo regolamento, l’adozione da parte di uno Stato membro di misure ai sensi delle quali, a pena di sanzioni, i fornitori di servizi di intermediazione online sono obbligati, allo scopo di prestare i loro servizi in tale Stato membro, a trasmettere periodicamente a un’autorità di quest’ultimo un documento relativo alla loro situazione economica, nel quale devono essere precisate numerose informazioni concernenti, in particolare, i ricavi degli stessi fornitori.</p> |
|---|---|--|
| Causa | Oggetto | Dispositivo della CGUE (Seconda Sezione) |
| <p><u>C-664/22</u> <u>C-666/22</u> <u>ITALIA</u></p> <p><u>TAR LAZIO</u></p> <p>30-mag-24</p> | <p>Libera prestazione dei servizi – Prestatori di servizi della società dell’informazione – Obbligo di iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione – Obbligo di fornire informazioni sulla struttura e sull’organizzazione – Obbligo di versare un contributo economico – Direttiva 2000/31/CE – Ambito regolamentato – Principio del controllo nello Stato membro di origine – Deroche – Nozione di</p> | <p>L’articolo 3 della direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico deve essere interpretato nel senso che: esso osta a misure adottate da uno Stato membro, allo scopo dichiarato di garantire l’adeguata ed efficace applicazione del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online, ai sensi delle quali, a pena di sanzioni, i fornitori di servizi di intermediazione online e di motori di ricerca online, stabiliti in un altro Stato membro, sono obbligati, al fine di prestare i loro servizi nel primo Stato membro, a iscriversi in un registro tenuto da un’autorità di tale Stato membro, a comunicare a quest’ultima una serie di informazioni dettagliate sulla loro organizzazione e a versare alla stessa un contributo economico.</p> |

| | “provvedimenti adottati per quanto concerne un determinato servizio della società dell’informazione” – Regolamento (UE) 2019/1150 – Obiettivo | |
|--|--|---|
| Causa | Oggetto | Dispositivo della CGUE (Seconda Sezione) |
| <p><u>C-665/22</u> <u>ITALIA</u></p> <p><u>TAR LAZIO</u></p> <p>30-mag-24</p> | <p>Libera prestazione dei servizi – Prestatori di servizi della società dell’informazione – Obbligo di fornire informazioni relative alla situazione economica di un fornitore di servizi di intermediazione online – Direttiva 2000/31/CE – Ambito regolamentato – Principio del controllo nello Stato membro di origine – Deroghe – Nozione di “provvedimenti adottati per quanto concerne un determinato servizio della società dell’informazione” – Regolamento (UE) 2019/1150 – Obiettivo</p> | <p>L’art. 3 della direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, deve essere interpretato nel senso che: esso osta a misure adottate da uno Stato membro, allo scopo dichiarato di garantire l’adeguata ed efficace applicazione del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online, ai sensi delle quali, a pena di sanzioni, i fornitori di servizi di intermediazione online stabiliti in un altro Stato membro sono obbligati, al fine di prestare i loro servizi nel primo Stato membro, a trasmettere periodicamente a un’autorità di tale Stato membro un documento relativo alla loro situazione economica, nel quale devono essere precisate numerose informazioni concernenti, in particolare, i ricavi del fornitore.</p> |
| TRASPORTI | | |
| Causa | Oggetto | Dispositivo della CGUE (Ottava Sezione) |

| <p><u>C-204/23</u> <u>ITALIA</u></p> <p><u>CONSIGLIO DI STATO</u></p> <p>25-apr-24</p> | <p>Trasporti aerei – Diritti aeroportuali – Direttiva 2009/12/CE – Articolo 11, paragrafo 5 – Finanziamento dell'autorità di vigilanza indipendente – Contributo degli utenti degli aeroporti – Criteri di imposizione</p> | <p>1) L'art. 11.5 della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa nazionale in virtù della quale il finanziamento dell'autorità di vigilanza indipendente è garantito mediante l'imposizione, a carico degli utenti degli aeroporti, di un contributo il cui ammontare non è correlato al costo dei servizi forniti da tale autorità, purché tale normativa sia conforme ai principi generali del diritto dell'Unione, in particolare ai principi di proporzionalità e di non discriminazione.</p> <p>2) L'art. 11.5 della direttiva 2009/12 deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa nazionale in virtù della quale il finanziamento dell'autorità di vigilanza indipendente è garantito mediante l'imposizione di un contributo a carico degli utenti degli aeroporti, anche se questi ultimi non sono stabiliti nello Stato membro cui appartiene tale autorità o non sono costituiti secondo la legge di tale Stato membro.</p> |
|--|---|---|
| <p>TUTELA DATI PERSONALI</p> | | |
| Causa | Oggetto | Dispositivo della CGUE (Grande Sezione) |
| <p><u>C-178/22</u> <u>ITALIA</u></p> <p><u>GIP c/o</u></p> | <p>Trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche – Riservatezza delle comunicazioni – Fornitori di servizi di comunicazione elettronica – Direttiva 2002/58/CE – Articolo 15, paragrafo 1 – Articoli 7, 8, 11 e 52,</p> | <p>L'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, letto alla luce degli articoli 7, 8 e</p> |

| | | |
|---|---|---|
| <p><u>TRIBUNALE BOLZANO</u></p> <p>30-apr-24</p> | <p>paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Accesso a tali dati richiesto da un'autorità nazionale competente al fine di perseguire reati di furto aggravato – Definizione della nozione di “reato grave” il cui perseguimento può giustificare una grave ingerenza nei diritti fondamentali – Competenza degli Stati membri – Principio di proporzionalità – Portata del controllo preventivo del giudice sulle richieste di accesso ai dati conservati dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica</p> | <p>11 nonché dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dev'essere interpretato nel senso che: esso non osta a una disposizione nazionale che impone al giudice nazionale – allorché interviene in sede di controllo preventivo a seguito di una richiesta motivata di accesso a un insieme di dati relativi al traffico o di dati relativi all'ubicazione, idonei a permettere di trarre precise conclusioni sulla vita privata dell'utente di un mezzo di comunicazione elettronica, conservati dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica, presentata da un'autorità nazionale competente nell'ambito di un'indagine penale – di autorizzare tale accesso qualora quest'ultimo sia richiesto ai fini dell'accertamento di reati puniti dal diritto nazionale con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, purché sussistano sufficienti indizi di tali reati e detti dati siano rilevanti per l'accertamento dei fatti, a condizione, tuttavia, che tale giudice abbia la possibilità di negare detto accesso se quest'ultimo è richiesto nell'ambito di un'indagine vertente su un reato manifestamente non grave, alla luce delle condizioni sociali esistenti nello Stato membro interessato.</p> |
|---|---|---|

2) Sentenze ex art. 267 TFUE – (Pregiudiziali straniere in cui l'Italia ha presentato osservazioni)

Il testo integrale delle sentenze è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: <https://curia.europa.eu/>

GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI

| Causa | Oggetto | Dispositivo della CGUE (Sesta Sezione) |
|---|---|--|
| <u>C-380/23</u> <u>BELGIO</u> 13-giu-24 | Articolo 19 TUE – Articolo 45 TFUE – Articolo 47 della Carta di Nizza – Imposta sul reddito – Convenzione per evitare la doppia imposizione – Procedure amichevole prevista dalla Convenzione – Irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale | La domanda di pronuncia pregiudiziale introdotta dal Tribunale di primo grado di Luxembourg (Belgio), in data 14 giugno 2023, è irricevibile. |
| Causa | Oggetto | Dispositivo della CGUE (Grande Sezione) |
| <u>C-352/22</u> <u>GERMANIA</u> 18-giu-24 | Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Direttiva 2011/95/UE – Articolo 21, paragrafo 1 – Direttiva 2013/32/UE – Articolo 9, paragrafi 2 e 3 – Riconoscimento definitivo dello status di rifugiato da parte di uno Stato membro – Rifugiato residente, dopo tale riconoscimento, in un altro Stato membro – Domanda di estradizione dello Stato terzo di origine di tale rifugiato rivolta allo Stato membro di residenza – Effetto della decisione di riconoscimento dello status di rifugiato sulla procedura di estradizione di cui | L’art. 21.1 della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, in combinato disposto con l’articolo 18 e con l’art. 19.2 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, deve essere interpretato nel senso che: qualora un cittadino di un paese terzo cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato in uno Stato membro sia oggetto, in un altro Stato membro, nel cui territorio risiede, di una domanda di estradizione proveniente dal suo paese di origine, lo Stato membro richiesto non può, senza aver avviato uno scambio di informazioni con l’autorità che ha riconosciuto tale status alla |

| | trattasi – Articolo 18 e articolo 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Protezione di detto rifugiato contro l’extradizione così richiesta | persona reclamata e in assenza di revoca di detto status da parte di tale autorità, autorizzare l’extradizione. |
|---|---|--|
| Causa | Oggetto | Dispositivo della CGUE (Grande Sezione) |
| <u>C-753/22</u> <u>GERMANIA</u> 18-giu-24 | Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale – Direttiva 2013/32/UE – Articolo 33, paragrafo 2, lettera a) – Impossibilità per le autorità di uno Stato membro di respingere una domanda di asilo in quanto inammissibile a causa del previo riconoscimento dello status di rifugiato in un altro Stato membro – Articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Rischio di subire trattamenti inumani o degradanti in tale altro Stato membro – Esame di detta domanda di asilo da parte di tali autorità nonostante il riconoscimento dello status di rifugiato in tale altro Stato membro – Direttiva 2011/95/UE – Articolo 4 – Esame individuale | L’art. 3.1 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, l’art. 4.1 e l’art. 13 della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, nonché l’art. 10, paragrafi 2 e 3, e l’art. 33, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, devono essere interpretati nel senso che: qualora l’autorità competente di uno Stato membro non possa avvalersi della facoltà, conferita da quest’ultima disposizione, di respingere come inammissibile una domanda di protezione internazionale presentata da un richiedente al quale un altro Stato membro ha già concesso tale protezione, in ragione di un |

| | | grave rischio che il suddetto richiedente sia sottoposto, in tale altro Stato membro, ad un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tale autorità deve procedere ad un nuovo esame individuale, completo ed aggiornato di tale domanda nell'ambito di una nuova procedura di protezione internazionale condotta conformemente alle direttive 2011/95 e 2013/32. Nell'ambito di tale esame, detta autorità deve nondimeno tenere pienamente conto della decisione di tale altro Stato membro di concedere una protezione internazionale al suddetto richiedente e degli elementi a sostegno di tale decisione. |
|--|---|--|
| LAVORO E POLITICA SOCIALE | | |
| Causa | Oggetto | Dispositivo della CGUE (Settima Sezione) |
| <u>C-36/23</u> <u>GERMANIA</u> 25-apr-24 | Sicurezza sociale – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Prestazioni familiari – Articolo 68 – Regole di priorità in caso di cumulo di prestazioni – Obbligo a carico dell'istituzione dello Stato membro competente in linea subordinata di inoltrare una domanda di prestazioni familiari all'istituzione dello Stato membro competente in linea prioritaria – Mancata presentazione di una domanda di concessione di prestazioni familiari nello Stato | L'articolo 68 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, che stabilisce le regole di priorità in caso di cumulo di prestazioni familiari deve essere interpretato nel senso che: sebbene esso non consenta all'istituzione di uno Stato membro la cui legislazione non si applica in linea prioritaria secondo i criteri del paragrafo 1 di tale articolo di reclamare all'interessato il rimborso parziale di tali prestazioni erogate in detto Stato membro, a causa dell'esistenza di un diritto a tali prestazioni previsto nella legislazione di un altro Stato membro applicabile in linea prioritaria, qualora non sia stata stabilita né erogata alcuna prestazione familiare in tale altro Stato membro, esso consente |

| | membro di residenza del figlio – Recupero parziale delle prestazioni familiari erogate nello Stato membro in cui uno dei genitori svolge attività lavorativa subordinata | tuttavia a questa istituzione di reclamare all'istituzione competente in linea prioritaria il rimborso dell'importo delle prestazioni che supera quello che le incombe erogare in applicazione delle disposizioni di detto regolamento |
|--|---|--|
| Causa | Oggetto | Dispositivo della CGUE (Seconda Sezione) |
| <u>C-367/23</u> <u>FRANCIA</u> 20-giu-24 | Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Organizzazione dell'orario di lavoro – Direttiva 2003/88/CE – Articolo 9, paragrafo 1, lettera a) – Obbligo di valutazione della salute dei lavoratori notturni – Violazione di tale obbligo da parte del datore di lavoro – Diritto al risarcimento – Necessità di dimostrare l'esistenza di un danno specifico | L'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa nazionale in forza della quale, in caso di violazione da parte del datore di lavoro delle disposizioni nazionali che attuano tale disposizione del diritto dell'Unione e che prevedono che i lavoratori notturni beneficino di una valutazione gratuita del loro stato di salute prima della loro assegnazione e, in seguito, a intervalli regolari, il diritto del lavoratore notturno ad ottenere un risarcimento a causa di tale violazione è subordinato alla condizione che questi fornisca la prova del danno ad esso cagionato. |
| TUTELA DEI CONSUMATORI | | |
| Causa | Oggetto | Dispositivo della CGUE (Nona Sezione) |
| <u>C-484/21</u> <u>SPAGNA</u> | Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Contratto di mutuo ipotecario – Clausola che prevede il | 1) L'art. 6.1 e l'art. 7.1 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, letti alla luce del principio di effettività, devono essere interpretati nel senso che: essi ostano a che il termine di prescrizione di un'azione di ripetizione di spese |

| 25-apr-24 | pagamento delle spese contrattuali da parte del consumatore – Decisione giudiziaria definitiva che accerta il carattere abusivo di tale clausola e la annulla – Azione di ripetizione delle somme versate a titolo della clausola abusiva – Dies a quo del termine di prescrizione | <p>versate dal consumatore, al momento della conclusione di un contratto concluso con un professionista, a titolo di una clausola contrattuale il cui carattere abusivo sia stato accertato con una decisione giudiziaria definitiva emessa successivamente al pagamento di tali spese, inizi a decorrere dalla data di tale pagamento, indipendentemente dalla questione di stabilire se tale consumatore fosse o potesse ragionevolmente essere a conoscenza del carattere abusivo di tale clausola dal momento di detto pagamento, o prima che la nullità di tale clausola sia stata accertata da tale decisione.</p> <p>2) L’art. 6.1 e l’art. 7.1 della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che: essi ostano a che il termine di prescrizione di un’azione di ripetizione di spese versate dal consumatore a titolo di una clausola di un contratto concluso con un professionista, il cui carattere abusivo sia stato accertato da una decisione giudiziaria definitiva, decorra dalla data in cui il supremo organo giurisdizionale nazionale ha pronunciato una sentenza anteriore, in una causa distinta, che dichiara abusiva una clausola standardizzata corrispondente a tale clausola di detto contratto.</p> |
|---|--|---|
| Causa | Oggetto | Dispositivo della CGUE (Nona Sezione) |
| <u>C-561/21</u> <u>SPAGNA</u> 25-apr-24 | Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Contratto di mutuo ipotecario – Clausola che prevede il pagamento delle spese connesse al contratto a carico del consumatore – | <p>1) L’art. 6.1 e l’art. 7.1 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, nonché il principio della certezza del diritto devono essere interpretati nel senso che: essi non ostano a che il termine di prescrizione di un’azione di ripetizione di spese pagate dal consumatore in forza di una clausola contrattuale il cui carattere abusivo sia stato accertato con decisione giudiziaria</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | <p>Decisione giudiziaria definitiva che constata il carattere abusivo di tale clausola e annulla la stessa – Azione di ripetizione delle somme versate in base alla clausola abusiva – Dies a quo del termine di prescrizione dell’azione di ripetizione</p> | <p>definitiva emessa successivamente al pagamento di tali spese inizi a decorrere dalla data in cui detta decisione è divenuta definitiva, fatta salva la facoltà, per il professionista, di provare che il suddetto consumatore era o poteva ragionevolmente essere a conoscenza del carattere abusivo della clausola di cui trattasi prima della pronuncia della decisione stessa.</p> <p>2) L’art. 6.1 e l’art. 7.1 della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che: essi ostano a che il termine di prescrizione di un’azione di ripetizione di spese pagate dal consumatore in forza di una clausola di un contratto concluso con un professionista il cui carattere abusivo sia stato accertato con decisione giudiziaria definitiva emessa successivamente al pagamento di tali spese inizi a decorrere dalla data anteriore in cui il giudice supremo nazionale ha pronunciato, in procedimenti diversi, sentenze che dichiarano abusive clausole standardizzate corrispondenti alla clausola di cui trattasi di detto contratto.</p> <p>3) L’art. 6.1 e l’art. 7.1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che: essi ostano a che il termine di prescrizione di un’azione di ripetizione di spese pagate dal consumatore in forza di una clausola di un contratto stipulato con un professionista il cui carattere abusivo sia stato accertato con decisione giudiziaria definitiva decorra dalla data di talune sentenze della Corte che hanno confermato, in linea di principio, la conformità al diritto dell’Unione di termini di prescrizione per le azioni di ripetizione, purché questi rispettino i principi di equivalenza e di effettività.</p> |
|--|--|--|

3) Sentenze emesse da organi giurisdizionali dell'Unione europea i cui effetti hanno una rilevanza nell'ordinamento italiano

| CONCORRENZA | | |
|--|---|--|
| Causa | Oggetto | Dispositivo della CGUE (Grande Sezione) |
| <p><u>C-605/21</u> <u>REP. CECA</u></p> <p>18-apr-24</p> | <p>Articolo 102 TFUE – Principio di effettività – Azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza – Direttiva 2014/104/UE – Recepimento tardivo della direttiva – Applicazione temporale – Articolo 10 – Termine di prescrizione – Modalità del dies a quo – Cessazione della violazione – Conoscenza delle informazioni indispensabili per promuovere un'azione per il risarcimento del danno – Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea della sintesi della decisione della Commissione europea che constata una violazione delle</p> | <p>L'articolo 10 della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea, nonché l'articolo 102 TFUE e il principio di effettività, devono essere interpretati nel senso che:</p> <p>ostano a una normativa nazionale, come interpretata dai giudici nazionali competenti, che prevede un termine di prescrizione di tre anni applicabile alle azioni per il risarcimento del danno per violazioni continuative delle disposizioni del diritto della concorrenza dell'Unione che:</p> <p>– comincia a decorrere, indipendentemente e separatamente per ogni danno parziale derivante da una siffatta violazione, a partire dal momento in cui il danneggiato è venuto a conoscenza o si può ragionevolmente presumere che sia venuto a conoscenza del fatto di aver subito un tale danno parziale, nonché dell'identità della persona tenuta al risarcimento di quest'ultimo, senza che il danneggiato sia venuto a conoscenza del fatto che la condotta in questione costituisce una violazione delle regole di concorrenza e senza che tale violazione sia cessata, e</p> |

Il testo integrale delle sentenze è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: <https://curia.europa.eu/>

| | regole della concorrenza – Effetto vincolante di una decisione della Commissione non ancora definitiva – Sospensione o interruzione del termine di prescrizione per la durata dell’indagine della Commissione o fino alla data in cui la sua decisione diventa definitiva | – non può essere sospeso o interrotto nel corso dell’indagine della Commissione europea relativa a tale violazione. Inoltre, l’articolo 10 della direttiva 2014/104 osta a una tale normativa anche nei limiti in cui essa non prevede che il termine di prescrizione sia sospeso, quantomeno, fino a un anno dopo la data in cui la decisione che constata siffatta violazione è divenuta definitiva. |
|---|--|---|
| GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI | | |
| Causa | Oggetto | Dispositivo della CGUE (Grande Sezione) |
| <u>C-582/21</u> <u>POLONIA</u> 9-apr-24 | Principi del diritto dell’Unione – Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Principio di leale cooperazione – Autonomia procedurale – Principi di equivalenza e di effettività – Principio di interpretazione conforme del diritto nazionale – Normativa nazionale che prevede un mezzo di ricorso straordinario che consente la riapertura di un procedimento civile concluso con una sentenza definitiva – Motivi – Decisione successiva di una Corte costituzionale che dichiara l’incompatibilità con la | 1) L’articolo 4, paragrafo 3, TUE e il principio di equivalenza devono essere interpretati nel senso che: qualora un mezzo di ricorso straordinario istituito da una disposizione processuale nazionale consenta a un singolo di chiedere la riapertura di un procedimento conclusosi con sentenza definitiva invocando una decisione successiva della Corte costituzionale dello Stato membro interessato che ha dichiarato la non conformità alla Costituzione o a un’altra norma di rango superiore di una disposizione di diritto nazionale, o di una certa interpretazione di una siffatta disposizione, sul cui fondamento tale sentenza è stata pronunciata, essi non impongono che tale mezzo di ricorso sia esperibile anche nel caso in cui sia invocata una decisione della Corte emessa in via pregiudiziale sull’interpretazione del diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, sempre che le conseguenze concrete di una siffatta decisione di tale Corte |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>Costituzione di una disposizione di diritto nazionale sul cui fondamento tale sentenza è stata pronunciata – Privazione, per effetto di una violazione del diritto, della possibilità di agire – Applicazione estensiva di tale mezzo di ricorso – Asserita violazione del diritto dell’Unione risultante da una sentenza successiva della Corte che statuisce sull’interpretazione di tale diritto ai sensi dell’articolo 267 TFUE – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Sentenza contumaciale – Assenza di verifica d’ufficio del carattere eventualmente abusivo delle clausole contrattuali</p> | <p>costituzionale per quanto riguarda la disposizione di diritto nazionale, o l’interpretazione di una siffatta disposizione, sulla quale detta sentenza definitiva si fonda, discendano direttamente da tale decisione.</p> <p>2) Il principio di interpretazione conforme del diritto nazionale deve essere interpretato nel senso che:</p> <p>spetta al giudice nazionale valutare se una disposizione di diritto nazionale che istituisce un mezzo di ricorso straordinario con il quale una parte può chiedere la riapertura di un procedimento concluso con sentenza definitiva qualora, per effetto di una violazione del diritto, essa sia stata privata della possibilità di agire, possa essere oggetto di un’interpretazione estensiva in modo da includere nel suo ambito di applicazione la situazione in cui il giudice che ha accolto la domanda di un professionista fondata su un contratto stipulato con un consumatore, con sentenza definitiva resa in contumacia, abbia omesso di esaminare d’ufficio tale contratto sotto il profilo dell’eventuale presenza di clausole abusive, in violazione degli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e in cui risulti che le modalità procedurali dell’esercizio da parte di tale consumatore del suo diritto di proporre opposizione a detta sentenza contumaciale sono tali da generare un rischio non trascurabile che detto consumatore vi rinunci e non consentono, di conseguenza, di garantire il rispetto dei diritti che quest’ultimo trae da tale direttiva. Qualora una siffatta interpretazione estensiva non sia prospettabile a causa dei limiti costituiti dai principi generali del diritto e dall’impossibilità di procedere a un’interpretazione <i>contra</i></p> |
|--|---|--|

| | | <i>legem</i> , il principio di effettività impone che il rispetto di tali diritti sia garantito nell'ambito di un procedimento di esecuzione di detta sentenza contumaciale o di un distinto procedimento successivo. |
|---|---|---|
| Causa | Oggetto | Dispositivo della CGUE (Grande Sezione) |
| <u>C-670/22</u> <u>GERMANIA</u> 30-apr-24 | Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2014/41/UE – Ordine europeo di indagine penale – Acquisizione di prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione – Condizioni di emissione – Servizio di telecomunicazioni cifrate – EncroChat – Necessità della decisione di un giudice – Utilizzo di prove acquisite in violazione del diritto dell'Unione | 1) L'art. 1.1 e l'art. 2, lettera c), della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale, devono essere interpretati nel senso che: un ordine europeo di indagine inteso a ottenere la trasmissione di prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione non deve essere adottato necessariamente da un giudice quando, in forza del diritto dello Stato di emissione, in un procedimento puramente interno a tale Stato, la raccolta iniziale di tali prove avrebbe dovuto essere ordinata da un giudice, ma competente ad ordinare l'acquisizione di dette prove è il pubblico ministero. 2) L'art. 6.1 della direttiva 2014/41 deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a che un pubblico ministero adotti un ordine europeo di indagine inteso a ottenere la trasmissione di prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione, qualora tali prove siano state acquisite a seguito dell'intercettazione, da parte di tali autorità, nel territorio dello Stato di emissione, di telecomunicazioni dell'insieme degli utenti di telefoni cellulari che permettono, grazie a un software speciale e a un hardware modificato, una comunicazione cifrata da punto a punto, purché un tale ordine di indagine rispetti tutte le condizioni eventualmente previste dal diritto dello Stato di emissione per la trasmissione di tali prove in un caso puramente interno a detto |

| | | |
|--------------|---|--|
| | | <p>Stato.</p> <p>3) L'art. 31 della direttiva 2014/41 deve essere interpretato nel senso che: una misura connessa all'infiltrazione in apparecchi terminali, diretta a estrarre dati relativi al traffico, all'ubicazione e alle comunicazioni di un servizio di comunicazione basato su Internet, costituisce un'«intercettazione di telecomunicazioni», ai sensi di tale articolo, che deve essere notificata all'autorità a tal fine designata dallo Stato membro sul cui territorio si trova la persona sottoposta all'intercettazione. Nel caso in cui lo Stato membro di intercettazione non sia in grado di identificare l'autorità competente dello Stato membro notificato, tale notifica può essere inviata a qualsiasi autorità dello Stato membro notificato che lo Stato membro di intercettazione ritenga idonea a tal fine.</p> <p>4) L'art. 31 della direttiva 2014/41 deve essere interpretato nel senso che: esso mira anche a tutelare i diritti degli utenti interessati da una misura di «intercettazione di telecomunicazioni», ai sensi di tale articolo.</p> <p>5) L'art. 14.7 della direttiva 2014/41 deve essere interpretato nel senso che: esso impone al giudice penale nazionale di espungere, nell'ambito di un procedimento penale avviato a carico di una persona sospettata di atti di criminalità, informazioni ed elementi di prova se tale persona non è in grado di svolgere efficacemente le proprie osservazioni su tali informazioni ed elementi di prova e questi ultimi siano idonei ad influire in modo preponderante sulla valutazione dei fatti.</p> |
| Causa | Oggetto | Dispositivo della CGUE (Grande Sezione) |
| | Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica comune in | 1) L'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), e paragrafo 2, della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 |

| | | |
|--|--|---|
| <p><u>C-646/21</u> <u>PAESI BASSI</u></p> <p>11-giu-24</p> | <p>materia di asilo – Direttiva 2011/95/UE – Condizioni per la concessione dello status di rifugiato – Articolo 2, lettere d) e e) – Motivi di persecuzione – Articolo 10, paragrafo 1, lettera d), e paragrafo 2 – “Appartenenza a un determinato gruppo sociale” – Articolo 4 – Esame individuale dei fatti e delle circostanze – Direttiva 2013/32/UE – Articolo 10, paragrafo 3 – Criteri applicabili all’esame delle domande di protezione internazionale – Articolo 24, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Interesse superiore del minore – Determinazione – Cittadine di un paese terzo minori che si identificano nel valore fondamentale della parità tra uomini e donne in ragione del loro soggiorno in uno Stato membro</p> | <p>dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che: a seconda delle condizioni esistenti nel paese d’origine, possono essere considerate appartenenti a «un determinato gruppo sociale», in quanto «motivo di persecuzione» idoneo a condurre al riconoscimento dello status di rifugiato, le donne cittadine di tale paese, ivi comprese le minori, che condividono come caratteristica comune l’effettiva identificazione nel valore fondamentale della parità tra donne e uomini, maturata nel corso del loro soggiorno in uno Stato membro.</p> <p>2) L’art. 24.2 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che: osta a che l’autorità nazionale competente statuisca su una domanda di protezione internazionale presentata da un minore senza aver determinato in concreto l’interesse superiore di tale minore, nell’ambito di una valutazione individuale.</p> |
| TUTELA DATI PERSONALI | | |

| Causa | Oggetto | Dispositivo della CGUE (Seduta Plenaria) |
|--|---|--|
| <p><u>C-470/21</u> <u>FRANCIA</u></p> <p>30-apr-24</p> | <p>Trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche – Direttiva 2002/58/CE – Riservatezza nelle comunicazioni elettroniche – Tutela – Articolo 5 e articolo 15, paragrafo 1 – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 7, 8 e 11 e articolo 52, paragrafo 1 – Normativa nazionale diretta a combattere, mediante l’azione di un’autorità pubblica, le contraffazioni commesse in Internet – Procedura della cosiddetta «risposta graduata» – Raccolta a monte, da parte di organismi degli aventi diritto, degli indirizzi IP utilizzati per attività lesive dei diritti d’autore e o dei diritti connessi – Accesso a valle, da parte dell’autorità pubblica incaricata della tutela dei diritti d’autore e dei diritti connessi, a dati relativi all’identità civile corrispondenti a detti indirizzi IP conservati dai fornitori</p> | <p>L’art. 15.1 della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, letto alla luce degli articoli 7, 8, 11 e 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa nazionale che autorizza l’autorità pubblica incaricata della protezione dei diritti d’autore e dei diritti connessi contro le violazioni di tali diritti commesse su Internet ad accedere ai dati, conservati dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, relativi all’identità civile corrispondenti a indirizzi IP precedentemente raccolti da organismi degli aventi diritto, affinché tale autorità possa identificare i titolari di tali indirizzi, utilizzati per attività che possono costituire violazioni del genere, e possa adottare, eventualmente, misure nei loro confronti, purché, in forza di tale normativa,</p> <p>– tali dati siano conservati in condizioni e secondo modalità tecniche che garantiscano che sia escluso che tale conservazione possa consentire di trarre conclusioni precise sulla vita privata di detti titolari – ad esempio tracciandone il profilo dettagliato – ciò può essere conseguito, in particolare, imponendo ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica un obbligo di conservazione delle diverse categorie di dati personali, quali i dati relativi all’identità civile, gli indirizzi IP nonché i dati relativi al traffico e i</p> |

| | | |
|--|---|---|
| | <p>di servizi della di comunicazioni elettroniche – Trattamento automatizzato – Necessità di un previo controllo da parte di un giudice o di un organismo amministrativo indipendente – Condizioni sostanziali e procedurali – Garanzie contro i rischi di abuso nonché contro ogni rischio di accesso a tali dati e ogni uso illeciti degli stessi</p> | <p>dati relativi all'ubicazione, che garantisca una separazione effettivamente stagna di tali diverse categorie di dati tale da impedire, nella fase della conservazione, qualsiasi utilizzo combinato di dette diverse categorie di dati, e per un periodo non superiore allo stretto necessario,</p> <p>– l'accesso della suddetta autorità pubblica a tali dati conservati in maniera separata ed effettivamente stagna serve esclusivamente a identificare la persona sospettata di aver commesso un reato e sia accompagnato dalle garanzie necessarie per escludere che, salvo in situazioni atipiche, tale accesso possa consentire di trarre conclusioni precise sulla vita privata dei titolari degli indirizzi IP – ad esempio tracciandone il profilo dettagliato – ciò che implica, in particolare, che sia vietato ai funzionari di tale autorità, autorizzati ad avere un siffatto accesso, di divulgare, in qualsiasi forma, informazioni sul contenuto dei file consultati da detti titolari – salvo al solo fine di adire il pubblico ministero –; procedere a un tracciamento del percorso di navigazione di tali titolari e, più in generale, utilizzare tali indirizzi IP per uno scopo diverso da quello di identificare i loro titolari ai fini dell'adozione di eventuali misure contro questi ultimi,</p> <p>– la possibilità, per le persone incaricate dell'esame dei fatti all'interno di detta autorità pubblica, di mettere in relazione tali dati con i file contenenti elementi che consentono di conoscere il titolo di opere protette la cui messa a disposizione in Internet ha giustificato la raccolta degli indirizzi IP da parte di organismi degli aventi diritto, sia subordinata, nelle ipotesi di nuova reiterazione di un'attività lesiva dei diritti d'autore o dei diritti connessi da parte di uno stesso soggetto, a un controllo, da parte di un giudice o di un</p> |
|--|---|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>organismo amministrativo indipendente, che non può essere interamente automatizzato e deve avvenire prima di tale messa in relazione, in quanto tale messa in relazione può, in tali ipotesi, consentire di trarre precise conclusioni sulla vita privata di detto soggetto, il cui indirizzo IP sia stato utilizzato per attività che possono ledere i diritti d'autore o i diritti connessi,</p> <p>– il sistema di trattamento dei dati utilizzato dall'autorità pubblica sia sottoposto, a intervalli regolari, ad un controllo da parte di un organismo indipendente, avente la qualità di terzo rispetto alla suddetta autorità pubblica, al fine di verificare l'integrità del sistema, comprese le garanzie effettive contro i rischi di accesso e uso impropri o illeciti di tali dati, nonché la sua efficacia e affidabilità nel rilevare eventuali violazioni.</p> |
|--|--|---|